

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 183° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i> 15
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 17
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 21
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 24
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 34
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 37

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) ....	<i>Pag.</i> 12
---	----------------

### Commissioni di inchiesta

Sul ciclo dei rifiuti .....	<i>Pag.</i> 41
-----------------------------	----------------

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

### Organismi bicamerali

Riforma fiscale .....	<i>Pag.</i> 44
-----------------------	----------------

### Sottocommissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - <i>Giustizia - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i> 51
5 <sup>a</sup> - <i>Bilancio - Pareri</i> .....	» 52
7 <sup>a</sup> - <i>Istruzione - Pareri</i> .....	» 54
<i>Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri</i> ..	» 55

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i> 56
---------------------------	----------------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

**69<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, C21<sup>a</sup>, 0026<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, il 23 luglio scorso, ha trasmesso la seguente lettera:

«Onorevole Collega,

ho ricevuto in data 22 luglio 1997, dal senatore Giuseppe Arlacchi, la lettera che Le invio in allegato.

Nella predetta lettera, il senatore Arlacchi comunica che assumerà, a far data dal 1° settembre 1997, gli incarichi di Vice Segretario generale dell'ONU, di Direttore generale degli uffici delle Nazioni Unite di Vienna e di Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite contro l'abuso delle droghe. Afferma altresì che, in base alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e delle altre convenzioni internazionali, ratificate dall'Italia, concernenti i funzionari dell'ONU, tali incarichi sono incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare. Avendo deciso di optare per i suddetti incarichi, il senatore Arlacchi rassegna le dimissioni da senatore della Repubblica a decorrere dal 31 agosto 1997.

Poichè trattasi di un caso che non ha specifici precedenti, ho ritenuto opportuno sottoporre tale comunicazione all'esame della Giunta da Lei presieduta, affinchè la Giunta stessa esprima, con cortese urgenza, un parere al Presidente del Senato sulla situazione giuridica in cui viene a trovarsi il sen. Arlacchi a seguito della sua decisione di accettare gli incarichi indicati nella succitata lettera.».

Il PRESIDENTE fa presente che ciascun commissario riceverà elementi di documentazione in materia.

Prende quindi la parola il senatore FASSONE, per fare presente alla Giunta la necessità che si pervenga ad una decisione, in merito al caso in esame, prima della sospensione dei lavori del Senato per la pausa estiva.

*ESAME DI AFFARE ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DEL REGOLAMENTO*

(A008 000, C21<sup>a</sup>, 0027<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE ricorda che, con lettera in data 23 luglio 1997, il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione relativa alla costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con riferimento alla delibera con cui il Senato ha qualificato, il 7 maggio 1997, come opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, una dichiarazione attribuita al senatore Erminio Boso.

Si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori FASSONE e LUBRANO DI RICCO, che si dichiarano contrari alla costituzione in giudizio del Senato ricordando che la Giunta aveva proposto all'Assemblea di dichiarare che le opinioni espresse dal senatore Boso, non ricadono nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Intervengono quindi i senatori BERTONI, PELLEGRINO e VALENTINO, che si dichiarano favorevoli alla costituzione in giudizio del Senato, sottolineando che la Corte costituzionale esprimerà i principi ai quali le Camere dovranno fare riferimento in ordine alle deliberazioni in materia di insindacabilità.

La Giunta conviene infine sull'opportunità che il Senato si costituisca in giudizio nel conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

*Doc. IV-bis, n. 15 nei confronti del dottor Vincenzo Scotti nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonché dei signori Rolando Santarelli, Gabriele D'Arcadia, Mario Venceslai, Luigi Migliozi, Aldo Boffa e Pierpaolo Meccariello ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 351, 61, n. 9 del codice penale (violazione della pubblica custodia di cose); 2) 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio); e precisamente i signori Santarelli, D'Arcadia, Venceslai, Migliozi, Boffa ed il dottor Scotti per il primo capo di imputazione, i signori Meccariello, Santarelli ed il dottor Scotti per il secondo capo di imputazione*

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0037<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti ed informa la Giunta che il dottor Scotti ha depositato una memoria.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento, il dottor SCOTTI, al quale rivolge una domanda il senatore PELLEGRINO.

Congedato il dottor Scotti, la Giunta ascolta, ai sensi del medesimo articolo, il generale Pierpaolo MECCARIELLO, al quale rivolge un quesito il senatore MILIO e, dopo aver congedato il generale Meccariello, il signor Aldo BOFFA.

Congedato il signor Boffa, si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori MILIO, RUSSO, che propone di rinviare il seguito della discussione, ed il senatore FASSONE.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata dal senatore Russo, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

##### **Regione Toscana**

(R019 000, C21<sup>a</sup>, 0016<sup>o</sup>)

Il senatore CORTELLONI, relatore per la regione Toscana, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione, soffermandosi in primo luogo sui ricorsi presentati dai signori Niccolò Pontello, Giovannino Gorretti, Alberto Moreni, Andrea Saratti e Loris Palmerini, avverso l'eleggibilità del senatore Vittorio Cecchi Gori.

Osserva che il concetto di ineleggibilità, che trova il suo fondamento positivo a livello costituzionale, nell'articolo 65 della Costituzione, non sia passibile di interpretazione analogica, trattandosi di una limitazione del diritto di tutti i cittadini ad accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, sancito dall'articolo 51, comma primo, della Costituzione. Inoltre per gli effetti giuridici che l'ineleggibilità, se ritenuta esistente, produce, la Giunta è chiamata ad operare con particolare rigore.

La natura di norma eccezionale di detto precetto ha determinato la dottrina, suffragata dall'orientamento della giurisprudenza costituzionale, a ritenere che perchè vi sia ineleggibilità occorre che sussistano contemporaneamente tutti gli elementi individuati dalla norma.

La disposizione normativa che interessa nella fattispecie concreta è quella posta dal comma primo dell'articolo 10 del d.P.R. 361/57 che fa riferimento a coloro che si trovano in speciali rapporti economici con lo Stato; tale previsione trova fondamento nel fatto che codesti rapporti potrebbero condizionare l'esercizio del mandato parlamentare.

I ricorsi presentati hanno ad oggetto la ritenuta sussistenza degli elementi indicati dalla citata norma poichè il senatore Cecchi Gori riveste la carica di presidente e legale rappresentante della Cecchi Gori Communication Spa, società che, secondo il ricorrente Pontello, sarebbe proprietaria dei canali nazionali Telemontecarlo e VideoMusic. A sostegno di tali affermazioni il ricorrente ha prodotto copia della visura camerale, ad uso interno dell'ufficio, della Camera di commercio di Firenze, dalla quale si evince la carica del citato senatore di presidente della società in questione.

Il senatore Cecchi Gori ha replicato in merito e, non sussistendo alcuna prova contraria, si assume rispondente al vero, che egli è titolare di azioni della società che controlla la società che a sua volta controlla la Beta Television Spa, proprietaria della Videomusic, società di capitali quest'ultima che, secondo gli assunti dei ricorrenti, sarebbe concessionaria dello Stato.

Pertanto il senatore Cecchi Gori ha un rapporto indiretto e di secondo grado con la Spa Beta Television, proprietaria di Videomusic, rapporto peraltro caratterizzato dalla mera titolarità di azioni. Conseguentemente, data la natura della citata norma che non ammette nè interpretazione estensiva, nè tanto meno applicazione analogica, per il suo carattere di precetto eccezionale, è da escludere la riconducibilità dello *status* del senatore Cecchi Gori ad alcuna delle previsioni del citato articolo 10 del d.P.R. 361/57.

Detta conclusione è altresì suffragata dalla giurisprudenza consolidata secondo la quale si può affermare la proprietà di una società per azioni solo allorchè si dimostri la titolarità dell'intero pacchetto azionario.

Detta ulteriore precisazione porta a concludere per la infondatezza degli assunti del ricorso promosso dal signor Saratti relativi alla proprietà della società, tanto più che l'azionista senza alcun altro potere, come è rispetto alla fattispecie concreta il senatore Cecchi Gori, non svolge alcuna attività di gestione contabile-amministrativa nella società alla quale partecipa.

Il senatore Cortelloni esprime inoltre perplessità in ordine alla asserita riconducibilità dei provvedimenti legittimanti i privati all'attività radiotelevisiva alle concessioni di cui all'art. 10 del d.P.R. 361/57. Dette perplessità trovano fondamento nelle osservazioni formulate sulla questione dalla medesima Corte Costituzionale, oltre che dai contrasti che sul punto si sono avuti in dottrina.

La Corte costituzionale, con sentenza 112/93, affermava che a prescindere dal *nomen iuris* riconosciuto a tali atti amministrativi, i medesimi si manifestano come aventi contenuto complesso: l'aspetto tipico concessorio esclusivamente riguardo alla assegnazione delle radiofrequenze; mentre per i rimanenti profili, quale l'esercizio dell'impresa, si tratterebbe di atti autorizzanti l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, quale quello di cui all'articolo 21 della Costituzione (libertà di manifestazione del pensiero) e la libertà di iniziativa in campo economico. Ciò spiegherebbe la ragione per cui il legislatore talvolta discorre di concessione, talaltra di autorizzazione e/o licenza.

Il relatore osserva che, come sopra accennato, contrasti di pensiero in materia sussistono anche in dottrina: successivamente all'entrata in vigore della legge 223/90, prima espressione del pluralismo in materia, parte della dottrina ha ritenuto che l'attività di diffusione radiotelevisiva doveva essere qualificata come servizio pubblico anche se svolta da privati; altro filone, di contro, afferma che solo l'attività svolta dalla RAI è qualificabile come servizio pubblico, mentre quella spiegata da soggetti privati nel settore deve essere considerata alla stregua di una qualsiasi attività economica imprenditoriale.

L'accesso dibattito esistente in materia preclude di poter affermare con certezza che i provvedimenti in questione siano riconducibili all'area di operatività dell'articolo 10 del DPR 361/57. Se lo fossero, attenendosi alla pronuncia della Corte Costituzionale secondo la quale l'aspetto concessorio sarebbe limitato all'assegnazione delle frequenze, lo sarebbero esclusivamente riguardo all'assegnazione delle frequenze.

Queste ultime difetterebbero però del profilo della « notevole entità economica e l'adempimento ad obblighi specifici » richiesto dall'art. 10 citato. Assumendo, infatti, come rispondente al vero quanto affermato dal senatore Cecchi Gori nella memoria del 26 luglio 1996, agli atti della Giunta, i canoni per le frequenze delle emittenti nazionali possono avere un costo, considerato nel suo massimo, pari a qualche miliardo di lire.

Inoltre dell'eventuale concessione di frequenze sarebbe comunque titolare non la Cecchi Gori Communication, di cui il Senatore Cecchi Gori risulta Presidente e legale rappresentante, bensì la Beta Television, alla quale il senatore Cecchi Gori è legato solo indirettamente e con rapporto di secondo grado.

Il senatore Cortelloni non ritiene, inoltre, neppure pacifico che la Beta Television-Videomusic sia beneficiaria di un provvedimento amministrativo di concessione di frequenze. Infatti l'assegnazione delle frequenze è stata censita dalla legge 223/90, ma il Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze risulta dalla legge 422/93 «in attesa di essere attuato». Conseguentemente, a suo avviso, l'unico aspetto che si condivide essere di natura realmente concessoria, essendo il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze ancora in fase di attuazione, non è certo che promani da un atto amministrativo.

Per i suddetti motivi il senatore Cortelloni propone di respingere tutti i ricorsi proposti avverso l'eleggibilità del senatore Cecchi Gori.

Il senatore Cortelloni illustra quindi il ricorso proposto dal signor Pontello avverso l'elezione dei senatori eletti in quota proporzionale per il gruppo del Polo per le libertà. Osserva che il ricorso appare generico, non avendo indicato le sezioni elettorali nelle quali risulterebbero verificate le presunte irregolarità degli scrutini..

Risulta peraltro un elevato distacco tra il ricorrente e il candidato Ulivi, che lo precede come primo dei non eletti nell'ordine di graduatoria del Polo per le libertà e tra il ricorrente e il senatore Marri, ultimo degli eletti nella medesima graduatoria.

Inoltre, la percentuale di annullamento dei voti e delle schede, in rapporto ai votanti, è pressochè uguale nei tre collegi e pertanto non sussiste una differenza, tra le schede annullate nel collegio del ricorrente e quelle annullate nel collegio del candidato che lo precede in graduatoria, tale da poter indurre a considerare non determinante l'argomento rappresentato dal forte distacco in graduatoria in termini di recupero dei voti.

Il senatore Cortelloni propone quindi di respingere il ricorso del candidato Pontello relativo all'ordine di graduatoria in quota proporzionale del Polo per le libertà.

Si apre quindi la discussione, nella quale interviene il senatore FASSONE, che dichiara di concordare con le conclusioni esposte dal relatore in ordine all'elezione del senatore Cecchi Gori, facendo tuttavia presente la necessità di un intervento legislativo che adegui la normativa in materia, risalente al 1957, alla realtà attuale, nell'ambito della quale deve essere portata una speciale attenzione al problema del conflitto di interessi nell'esercizio del mandato elettorale.

Il senatore BRUNI esprime il proprio accordo con le osservazioni svolte dai senatori Cortelloni e Fassone.

Il senatore PELLEGRINO formula alcuni rilievi sulla interpretazione dell'articolo 10 del D.P.R. n. 361 del 1957, relativamente al caso in cui l'eletto sia titolare di quota azionaria che consente il controllo delle società.

Il senatore CORTELLONI fa presente che l'articolo 10 del D.P.R. n. 361 del 1957 fa riferimento alla proprietà della società e non a partecipazioni azionarie.

Il senatore BERTONI osserva che i casi esaminati in precedenza dal Senato in ordine all'applicazione dell'articolo 10, più volte citato, sono diversi da quello riguardante il senatore Cecchi Gori.

Il senatore SENESE condivide le conclusioni del senatore Cortelloni, considerando che la società Cecchi Gori Communication non intrattiene rapporti concessori con lo Stato.

Il senatore RUSSO, nel proporre di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione, dichiara di non essere persuaso che l'attività televisiva svolta dalla società riferibile al senatore Cecchi Gori possa essere sottratta alle concessioni amministrative.

Il senatore VALENTINO si dichiara contrario ad un rinvio.

La Giunta quindi, con l'astensione del senatore Senese, eletto nella regione, accogliendo le proposte formulate dal relatore, delibera:

a) di respingere i ricorsi dei signori Niccolò Pontello, Alberto Moreni, Andrea Saratti e Margherita Trotto, avverso l'eleggibilità del senatore Vittorio Cecchi Gori e di non dar corso ai rilievi formulati in proposito negli esposti dei signori Giovannino Goretti e Loris Palmellini;

b) di respingere il ricorso del signor Niccolò Pontello avverso l'ordine di graduatoria per la quota proporzionale per il gruppo Polo per le libertà;

c) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Arlacchi, Baldini, Bassanini, Bettoni Brandani, Boco, Bosi, Bucciarelli, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Del Turco, Marchetti, Marri, Passigli, Pera, Petrucci, Salvato, Senese e Turini.



**Regione Campania**(R019 000, C21<sup>a</sup>, 0017<sup>o</sup>)

Il senatore SENESE, relatore per la regione Campania, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione, soffermandosi sui ricorsi proposti avverso i risultati elettorali di detta regione. Riferisce in primo luogo sul ricorso proposto dal senatore Michele Florino, candidato al Senato per il Polo per le Libertà nel collegio n. 3, risultato secondo in sede uninominale, (nella quale sede è risultata eletta la senatrice Maria Grazia Pagano per il gruppo l'Ulivo), e proclamato senatore per il Polo delle Libertà per la quota proporzionale, che lamenta un elevato annullamento di schede nel suo collegio, in violazione delle recenti disposizioni di legge in materia, e chiede pertanto la revisione delle schede nulle del collegio n. 3, con il conseguente ricalcolo della sua cifra individuale. Il senatore Senese osserva che detto ricorso risulta estremamente generico, non essendo indicato nè quali puntuali disposizioni della legge elettorale sarebbero state violate dagli uffici elettorali nell'annullamento dei voti, nè in quali sezioni elettorali si sarebbero verificate le presunte irregolarità.

Quanto alla posizione del ricorrente, il relatore rileva che la distanza che lo separa dalla senatrice Pagano, eletta nel collegio uninominale n. 3 nel quale egli si è candidato, è superiore al totale delle schede nulle dell'intero collegio.

Inoltre, la percentuale di annullamento delle schede e dei voti del collegio n. 3 è tra le più basse dei collegi della regione Campania. Circostanza che fa presumere l'adozione di rigorosi criteri di annullamento da parte degli Uffici elettorali e che non consente di ipotizzare un'ampia possibilità di recupero di voti validi a favore dei diversi candidati.

Peraltro, ricorda che il ricorrente Michele Florino è comunque risultato eletto senatore nella quota proporzionale per il Polo delle Libertà.

Il relatore propone pertanto di respingere il ricorso proposto dal senatore Florino.

Il senatore Senese illustra quindi il ricorso proposto dal signor Raffaele Iannuzzi, risultato primo dei non eletti nella quota proporzionale per il Gruppo del Polo delle Libertà, avverso i risultati del collegio n. 4, nel quale si è candidato e dove è risultato eletto per il Gruppo Progressisti il senatore Marino.

Il relatore fa presente che la distanza che separa il ricorrente dall'eletto in sede uninominale è molto elevata, come pure risulta notevolmente elevata la distanza che separa il ricorrente dal senatore Michele Florino, ultimo degli eletti del Polo delle Libertà nella quota proporzionale.

Il relatore propone pertanto di respingere il ricorso proposto da signor Iannuzzi.

Il senatore Senese riferisce quindi sul ricorso del candidato Vittorio Lemmo, presentatosi nel collegio n. 6 e risultato secondo dei non eletti per la quota proporzionale nel Gruppo del Polo delle Libertà, avverso

sia l'elezione del senatore Giovanni Lubrano di Ricco nella quota uninominale, per il Gruppo dell'Ulivo, sia dei senatori eletti nella quota proporzionale per il Polo della Libertà, nel cui ambito risulta ultimo degli eletti il senatore Michele Florino.

Il ricorso appare formulato genericamente nella parte in cui adduce l'errata interpretazione della normativa regolante la valutazione dei suffragi e il conseguente presunto erroneo annullamento di numerosissime schede. Il ricorrente si limita infatti a denunciare semplicemente l'illegittimità di annullamenti determinati da ipotesi diverse da quelle indicate dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, recante il testo unico delle leggi per l'elezione del Senato, disciplinante le modalità di espressione del voto, senza però precisare quali erronei criteri di annullamento siano stati applicati ed in quali sezioni elettorali sarebbero avvenute le addotte irregolarità.

Il relatore rileva che la distanza che separa il ricorrente dal senatore Lubrano di Ricco è superiore al totale delle schede nulle del collegio.

Quanto alla posizione del ricorrente nella graduatoria per la quota proporzionale, egli risulta secondo dei non eletti, dopo il candidato Raffaele Iannuzzi e l'eletto senatore Michele Florino, con una distanza molto elevata rispetto sia al primo dei non eletti che al senatore eletto.

Il ricorrente chiede, seppure in via del tutto subordinata, di esercitare il diritto di accesso e di consultazione delle schede nulle, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, in virtù della sua qualità di candidato alle elezioni.

Il senatore Senese osserva che, secondo la giurisprudenza della Giunta, la legge n. 241 del 1990 non è applicabile alle funzioni attinenti alla verifica dei poteri, nell'ambito delle quali devono invece applicarsi, semmai, i principi di tutela del contraddittorio propri della funzione giurisdizionale. Nella prassi il problema della garanzia del contraddittorio si è posto in ordine alla fase della revisione delle schede elettorali, dopo che, sulla base degli elementi emersi dal ricorso, la Giunta ha deliberato di procedere a tale riesame. Attraverso gli strumenti procedurali previsti dal Regolamento per la verifica dei poteri come, ad esempio, l'istituzione di un Comitato inquirente, ai sensi dell'articolo 13, può consentirsi agli interessati, ricorrente ed eletto, di prendere visione delle schede riesaminate dalla Giunta e di formulare le loro osservazioni. Se invece non si ritiene di procedere alla revisione delle schede elettorali, perchè gli elementi del ricorso non consentono di ritenere utile tale riesame, non vi è ragione di consentire al ricorrente la visione delle schede elettorali, che la stessa Giunta ha ritenuto di non dovere, nell'ambito delle sue funzioni, riesaminare.

Il relatore propone pertanto di respingere il ricorso proposto da signor Lemmo.

Il senatore Senese illustra il ricorso proposto dal senatore Francesco Pontone, eletto nella quota proporzionale per il Polo della Libertà, avverso i risultati in sede uninominale del collegio n. 1, nel quale egli si è candidato, risultando secondo dopo il senatore Massimo Villone eletto per il Gruppo l'Ulivo.

Il ricorso risulta generico, essendo indicate non meglio precisate violazioni della legge elettorale nell'annullamento delle schede e dei voti, senza specificare quali disposizioni di legge sarebbero state violate nè in quali sezioni elettorali si sarebbero verificate le irregolarità.

Si fa presente che il senatore Pontone ha un distacco rilevante rispetto al senatore Villone e che la percentuale di annullamento del collegio n. 1 è la più bassa riscontrata nella regione Campania; infine il ricorrente risulta eletto senatore nella quota proporzionale.

Il relatore propone pertanto di respingere il ricorso proposto dal senatore Pontone.

Il senatore Senese riferisce infine sul ricorso del signor Vincenzo Pascale avverso l'elezione del senatore Alessandro Meluzzi, adducendo l'ineleggibilità del medesimo ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto risulterebbe consulente abituale e permanente della società Fininvest Mediaset, titolare di concessioni televisive.

Il senatore Meluzzi, nella memoria trasmessa alla Giunta ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento per la verifica dei poteri, ha chiarito che i suoi rapporti con le società Fininvest-Mediaset sono consistiti nella partecipazione, come ospite a titolo gratuito, ad alcune trasmissioni e nell'aver pattuito, a titolo di rimborso spese, la collaborazione pubblicitaria per la realizzazione di un programma nell'elaborazione di testi.

Non risulta pertanto riconoscibile, nel caso del senatore Meluzzi, la fattispecie dell'articolo 10 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, che prevede l'ineleggibilità dei «consulenti legali e amministratori che prestino in modo permanente la loro opera alle società titolari di concessioni».

Il relatore propone pertanto di respingere il ricorso proposto dal signor Pascale.

La Giunta, con l'astensione dei senatori Bertoni, Lubrano di Ricco, Palumbo e Pelella, eletti nella regione, accogliendo le proposte formulate dal relatore, delibera:

- a) di respingere il ricorso presentato dal candidato Michele Florino;
- b) di respingere il ricorso dal candidato Raffaele Iannuzzi;
- c) di respingere il ricorso dal candidato Vittorio Lemmo;
- d) di respingere il ricorso dal senatore Francesco Pontone;
- e) di respingere il ricorso dal signor Vincenzo Pascale;
- f) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione e cioè: Bertoni, Carcarino, Cimmino, Conte, Cozzolino, De Martino Guido, Demasi, De Santis, Diana Lorenzo, Donise, D'Urso, Florino, Iuliano, Lauro, Lubrano di Ricco, Mancino, Marino, Masullo, Meluzzi, Napoli Roberto, Nava, Novi, Pagano, Palumbo, Pelella, Pinto, Pontone, Reccia, Villone e Zecchino.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE****1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)****6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

**2<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.**La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE REFERENTE*

- (2566) ROSSI – Istituzione di una casa da gioco a San Pellegrino Terme*
- (2622) LAURO – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Ischia*
- (2632) BUCCIERO e MAGGI – Istituzione di una casa da gioco nella città di Bari*
- (2633) LAURO – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Monte di Procida, Isolotto San Martino*
- (2634) LAURO – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Pozzuoli, Rione Terra*
- (2635) LAURO – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Procida, Terra Murata*
- (2636) LAURO – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Bacoli, Castello di Baia*
- (2643) LAURO e BETTAMIO – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Salsomaggiore*
- (2650) LAURO – Norme per l'istituzione e l'esercizio delle case da gioco*
- (232) GERMANÀ – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina*
- (305) COSTA – Istituzione di una casa da gioco a Santa Cesarea Terme*
- (373) D'ALÌ ed altri – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Erice*
- (393) PAROLA – Apertura di una casa da gioco a Fiumicino*
- (406) RECCIA – Autorizzazione all'apertura di una casa da gioco sul litorale domotio della provincia di Caserta*
- (438) WILDE ed altri – Facoltà alle regioni di istituire nuove case da gioco e relativa regolamentazione*
- (739) BEVILACQUA – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Pizzo*
- (817) CECCATO ed altri – Apertura di una casa da gioco a Recoaro Terme*
- (936) SPECCHIA – Istituzione di una casa da gioco nel Comune di Ostuni*
- (1302) DANIELI – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Verona*
- (1428) BALDINI – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Massa*
- (1434) IULIANO – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Salerno*

(1478) *DI BENEDETTO* – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Castel di Sangro

(1481) *MANTICA ed altri* – Istituzione di una casa da gioco stagionale in San Pellegrino Terme e Gardone Riviera

(1484) *MANFREDI* – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Stresa

(1568) *MANTICA ed altri* – Disciplina della gestione delle case di gioco, dell'albo nazionale dei gestori di case da gioco e dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco

(2139) *GRECO* – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Trani

(2148) *DE ANNA ed altri* – Istituzione di una casa da gioco nei comuni di Trieste e Udine con sedi succursali stagionali nei comuni di Tarvisio e Lignano Sabbiadoro

(2185) *PETRUCCI* – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viareggio

(2192) *COLLINO ed altri* – Norme per l'istituzione delle case da gioco

(2200) *LISI* – Istituzione di una casa da gioco a Lecce

(2225) *PASTORE* – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Pescara

(2276) *MAGNALBÒ* – Istituzione di una casa da gioco nel territorio che comprende il Fermano, la provincia di Macerata e il comune di Loreto

(2279) *BONATESTA* – Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viterbo

(2323) *MARRI* – Istituzione di una casa da gioco in un comune del Casentino, in provincia di Arezzo

(2372) *PINGGERA* – Norme per l'istituzione e la regolamentazione delle case da gioco sul territorio nazionale

(Esame e rinvio dei disegni di legge nn. 2566, 2622, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2643 e 2650. Congiunzione con il seguito dei disegni di legge n. 232 e connessi. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 232, 305, 373, 393, 406, 438, 739, 817, 936, 1302, 1428, 1434, 1478, 1481, 1484, 1568, 2139, 2148, 2185, 2192, 2200, 2225, 2276, 2279, 2323, 2372 e rinvio).

La relatrice per la 1<sup>a</sup> Commissione BUCCIARELLI, dopo aver dato conto dei disegni di legge nn. 2566, 2622, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2643 e 2650, ne propone l'abbinamento con gli altri disegni di legge in titolo, vertenti sulla stessa materia, già all'ordine del giorno delle Commissioni riunite. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La relatrice per la 1<sup>a</sup> Commissione BUCCIARELLI propone poi alle Commissioni riunite di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, allo scopo di predisporre un testo che, prescindendo dalle proposte di istituire case da gioco in singole località, definisca una disciplina organica e generale su tale materia.

Dopo che il senatore MAGNALBÒ ha rinunciato ad intervenire in discussione generale, diversamente dal senatore BONAVITA che si ri-

serva di intervenire in una prossima seduta, le Commissioni riunite convengono sulla istituzione di un Comitato ristretto.

Il Presidente VILLONE invita perciò i Gruppi a far pervenire alla Presidenza le designazioni dei componenti del Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

**168<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
MARCHETTI*La seduta inizia alle ore 13,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2071-B) *Interventi urgenti per l'economia***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite: in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Il presidente MARCHETTI avverte che la Commissione è stata convocata per esprimere il proprio parere sugli emendamenti trasmessi dalle Commissioni riunite, le quali contano di concludere la discussione in tempi brevi.

Riferisce quindi il senatore BESOSTRI esprimendo un avviso favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5; sull'emendamento sostitutivo 1.6 non vi sono osservazioni di rilevanza costituzionale, fatta esclusione per la soppressione della denominazione delle Commissioni parlamentari chiamate ad esprimere le valutazioni di cui al comma 1. La proposta di parere invece è contrario riguardo agli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Passando all'esame degli emendamenti che si riferiscono agli articoli successivi, l'avviso del relatore è non ostativo in merito agli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 e 10.11. Il parere è favorevole sull'emendamento 10.12, il quale rispetta l'osservazione formulata dalla Commissione. È altresì favorevole sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5. Sembrano invece di dubbia ammissibilità gli emendamenti 16.4, 17.1, 17.2 e 17.6, in quanto introducono materie non precedentemente comprese nel testo in discussione. La proposta del relatore è altresì favorevole sugli emendamenti 17.3, 17.4, 17.5, 17.7 e 17.8.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI chiede altresì di esaminare gli emendamenti relativi agli articoli 24 e 27 del disegno di legge. Il se-

natore ROTELLI domanda a sua volta chiarimenti sul parere che la Commissione si accinge ad emettere. Risponde il presidente MARCHETTI precisando che il parere stesso verte esclusivamente sugli emendamenti trasmessi.

Il senatore BESOSTRI riferisce quindi un parere contrario sugli emendamenti 24.8, 24.1 e 24.4; il parere è non ostativo sull'emendamento 24.9 e sui successivi riferiti allo stesso articolo, osservando peraltro che in molti casi le proposte emendative recano una disciplina di eccessivo dettaglio. Riguardo all'emendamento 24.10 è poi opportuno non procedere alla soppressione del comma 1 dell'articolo. Il suo avviso è infine non ostativo sull'emendamento 24.2.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI, a questo proposito, sostiene che l'emendamento è quanto mai opportuno.

Il senatore BESOSTRI si esprime quindi in merito agli emendamenti presentati con riferimento all'articolo 27; il suo avviso è favorevole, trattandosi di emendamenti soppressivi. Non formula comunque rilievi di costituzionalità, ma la sua posizione si fonda sulle ragioni di merito che avevano condotto la Commissione a deliberare recentemente una diversa disciplina.

Il senatore ROTELLI insiste comunque perchè l'avviso della Commissione sia al riguardo motivato in modo analitico e favorevole alla soppressione dell'articolo.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice FUMAGALLI CARULLI, la Commissione quindi accoglie la proposta complessiva di parere espressa dal relatore Besostri.

*La seduta termina alle ore 14.*



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

**168<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(72) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri.** – *Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari*

**(159) MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari*

**(164) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri.** – *Nuove norme a tutela dei minori nei casi di scioglimento del matrimonio e di separazione di genitori di figli minori*

**(966) MAGLIOCCHETTI ed altri.** – *Istituzione di una sezione specializzata del tribunale per la tutela dei minori e della famiglia*

**(1197) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri.** – *Istituzione del «Garante del minore»*

(Esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 72 e 159. Rinvio dell'esame dei disegni di legge nn. 164, 966 e 1197)

Riferisce il senatore PETTINATO che osserva preliminarmente come appaia opportuno congiungere i disegni di legge nn. 72 e 159, che hanno analogo contenuto. Gli altri provvedimenti in titolo, che rivestono aspetti per alcuni versi correlati, ma non identificabili propriamente con i primi due vanno a suo avviso esaminati separatamente in prosieguo di tempo. Formula, pertanto, una proposta in questo senso alla Commissione.

Per quanto concerne poi specificamente il merito dei due disegni di legge nn. 72 e 159, il relatore sottolinea come essi introducano una forma di tutela articolata, che prevede non solo interventi di tipo repressivo, ma anche misure di assistenza e supporto, come, in particolare, la possibilità di disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio e di centri di mediazione familiare al fine di realizzare una strategia di aiuto e sostegno nei confronti del nucleo familiare in crisi.

Relativamente all'istituto dell'ordine di protezione – che si intende introdurre con i due disegni di legge citati – va sottolineato sia il fatto che tale strumento permetterà di allontanare dal contesto familiare l'autore degli abusi a danno – in primo luogo – dell'adulto ma anche del minore, sia che, nell'emanare l'ordine, il giudice potrà disporre, oltre all'intervento dei servizi sociali, anche l'eventuale pagamento di un assegno a favore del soggetto che resti privo dei mezzi adeguati

Il relatore richiama infine l'attenzione sulla prossima assegnazione di un'iniziativa legislativa del Governo nella stessa materia oggetto dei disegni di legge nn. 72 e 159.

Il presidente ZECCHINO prendendo atto della proposta avanzata dal relatore Pettinato circa l'opportunità di procedere alla congiunzione dei soli disegni di legge nn. 72 e 159, chiede alla Commissione di pronunciarsi, dopo aver precisato che gli altri disegni di legge che attengono più propriamente forme di tutela civilistica del minore nell'ambito della famiglia, erano stati posti all'ordine del giorno per le relazioni determinate dal collegamento con l'articolo 2 del disegno di legge n. 159, che modificava il primo comma dell'articolo 233 del codice civile.

La senatrice SALVATO condivide la proposta del relatore evidenziando che, diversamente, si creerebbero i presupposti per determinare un – forse eccessivo – ampliamento della materia degli interventi sulla patologia dei nuclei famigliari che dovrebbe, allora, comprendere anche i profili penalistici della tutela del minore.

Il senatore BUCCIERO è invece contrario e ricorda di essere presentatore – insieme al senatore Antonino Caruso – del disegno di legge n. 861, che introduce la figura del curatore speciale del minore nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento del matrimonio. Osserva altresì che sia tale disegno di legge sia quelli in titolo sono accomunati dalla finalità di assicurare una maggiore e più effettiva tutela dei minori, in riferimento ai diversi profili considerati, i quali risultano evidentemente fra loro complementari.

La Commissione approva infine la proposta avanzata dal relatore Pettinato di congiungere soltanto i disegni di legge nn. 72 e 159, limitando a questi il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 72 e 159 è poi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(964-B) CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione rinvio)

Il presidente ZECCHINO ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame sarà limitato alle sole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Il relatore CALVI ricorda innanzitutto la ragioni – in particolare l'ineludibile esigenza di rispettare il principio del contraddittorio soprattutto con riferimento al momento della formazione della prova – che hanno portato alla definizione del testo a suo tempo licenziato dal Senato. Il relatore rileva quindi come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati abbiano inciso su tale testo in maniera non irrilevante, ma, in taluni passaggi, anche in forma migliorativa.

Per ciò che concerne specificamente l'articolo 1, è indubbio che l'ultimo periodo del comma 2 di tale disposizione, nel testo approvato dal Senato, si caratterizzava per una formulazione che avrebbe potuto suscitare dubbi interpretativi e qualche inconveniente sul piano applicativo. La Camera ha opportunamente modificato nella forma, ma non nella sostanza, questa parte dell'articolo, rendendola più leggibile ed esplicitando ulteriormente, con l'introduzione del comma 3, che solo se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del nuovo art. 513 del codice di procedura penale saranno state assunte nelle forme previste dall'articolo 392, risulterà allora applicabile l'articolo 511 dello stesso codice.

Il relatore mette, poi, in evidenza le molte innovazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 2. Ricorda che l'inserimento dell'articolo 512-*bis*, sulla lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero, fra le norme rispetto alle quali non si applica il divieto di cui all'articolo 514 del codice di procedura penale, rende inutile il ritorno in Italia dello straniero, facendo così cadere le disposizioni introdotte in tal senso nel provvedimento come licenziato dal Senato.

Considera, poi, molto positivo il testo approvato per la nuova parte che viene aggiunta all'articolo 514 del codice di procedura penale, la quale specifica che non può essere data lettura dei verbali e delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone imputate in un procedimento connesso e dai testimoni nel corso delle indagini preliminari o nelle udienze preliminari, a meno che nelle udienze preliminari le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 dello stesso codice, alla presenza dell'imputato o del suo difensore. Si tratta, sottolinea il relatore, di un significativo miglioramento che raggiunge lo scopo di ampliare il materiale di prova utilizzabile, purchè verificato con l'intervento della difesa, secondo il principio della *cross-examination*. Ricorda, poi, che il medesimo articolo 2 del provvedimento introduce una modifica all'articolo 421, comma 2 del codice di procedura penale.

Passando all'esame dell'articolo 3, il relatore Calvi rileva che esso apporta modifiche all'articolo 238 del codice di procedura penale, introducendo un comma 2-*bis* che, nel caso di acquisizione dei verbali delle prove di altri procedimenti, permette di utilizzare le dichiarazioni rese dagli imputati in un procedimento connesso soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione. Punto veramente centrale – prosegue il relatore – è, però, la disposizione introdotta – dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione – al comma 4 del medesimo articolo 238, che ammette l'utilizzabilità di altri verbali di dichiarazione solo nei confronti dell'imputato che vi consenta.

Suscita peraltro perplessità nel relatore la modifica, introdotta dall'articolo 4 del provvedimento, all'articolo 392 del codice di procedura penale. Ricorda che l'Assemblea della Camera non ha mantenuto il testo accolto in sede referente dalla Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento, testo che introduceva una sostanziale parità fra accusa e difesa per la richiesta di incidente probatorio, mentre la nuova formulazione proposta svincola dalle particolari condizioni richieste dalle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 392 l'incidente probatorio relativo alla persona sottoposta alle indagini per fatti concernenti la responsabilità di altri e agli imputati per procedimenti connessi.

Il RELATORE conclude ricordando che il testo licenziato dalla Camera dei deputati contiene anche – all'articolo 6 – un comma aggiuntivo recante norme transitorie sulla prescrizione, andando così in contrario avviso rispetto al testo del Senato che tale aspetto aveva ritenuto di non dover disciplinare. Tuttavia il relatore ritiene di non dover fare oggetto di specifica riserva il comma in questione.

Il PRESIDENTE rinvia, infine, il seguito della discussione alla seduta di martedì prossimo, con la possibilità di fissare il termine per gli emendamenti nella stessa giornata.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

**73<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE*

**(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, recante impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame)

Il presidente GUALTIERI dà notizia della mancata emissione di pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Lavoro. Tuttavia, pur in assenza dei prescritti pareri e pur non essendo ancora decorsi i termini regolamentari, la Commissione potrà votare sul conferimento del mandato a riferire in Assemblea, giacchè il provvedimento in titolo è stato calendarizzato dalla Presidenza dei Gruppi parlamentari ed il relativo esame inizierà in una delle prossime sedute dell'Assemblea.

Riferisce il senatore LORETO, il quale evidenzia come le condizioni di sicurezza pubblica nella provincia di Napoli abbiano raggiunto un livello di allarme tale da richiedere un impegno volto a rafforzare sia gli strumenti di prevenzione, che quelli di repressione della nuova offensiva criminale.

Rammentato che non è la prima volta che lo Stato ricorre alle Forze armate nel territorio – menziona, al riguardo, nei primi anni '70 le note vicende reggine e nell'estate del 1992 l'operazione «vespri siciliani» –, evidenzia che rientra nell'impostazione del Nuovo modello di Difesa l'adibire militari anche a sostegno dell'azione di sorveglianza di obiettivi sensibili. Senza soffermarsi sulla copertura finanziaria, che appare invero esigua, fa presente che la risposta offerta dal Governo è sì necessaria, ma non appare sufficiente.

Auspica comunque l'approvazione, senza modifiche e in tempi brevi, del provvedimento in titolo.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore PALOMBO, il quale, ringraziato il senatore Loreto per la puntuale relazione, esordisce ribadendo il tradizionale sostegno del suo Gruppo ad ogni impegno dello Stato per tutelare la serenità di vita dei cittadini. Ciò, tuttavia, non lo legittima ad esimersi da critiche verso un provvedimento difettoso su alcuni aspetti non secondari: ad esempio, non risulta chiaro quali siano le consegne impartite ai militari. Ne discende il sospetto che l'intera operazione «Partenope 2» possa rivelarsi una mera operazione di facciata. Conclude esprimendo la preoccupazione che si espongano a rischi eccessivi persone inesperte; auspica da ultimo una riscrittura della disposizione che ha disposto la riduzione degli organici dei Carabinieri ausiliari.

Il senatore MANCA, preso spunto dalla circostanza per cui non è la prima volta che lo Stato decide di impiegare le proprie Forze armate nelle regioni cosiddette a rischio, afferma che è giusto esprimere un parere favorevole al provvedimento, qualora la finalità sia quella di garantire la visibilità dello Stato sul territorio; qualora invece il decreto-legge celasse l'inutile quanto dannosa pretesa di risolvere il problema-camorra nel Napoletano, sarebbe necessario evidenziare l'esigenza di un esame molto più approfondito dell'intero problema scaturente dalla criminalità organizzata. Non servono infatti occasionali provvedimenti-tampone, bensì un impegno costante per combattere le cause primordiali di siffatto fenomeno. Con riferimento, poi, al ruolo delle nostre Forze armate egli sottolinea che il problema deve essere affrontato in modo organico, in modo da costruire un rapporto sereno e consapevole fra la società civile e le Forze armate, che non deve trascurare l'importanza di queste ultime. Esprime voto favorevole all'approvazione del decreto, pur preannunciando la presentazione di un emendamento in Assemblea.

Il presidente GUALTIERI esprime dubbi sulla militarizzazione del territorio in un'ottica di ordine pubblico; comunque, sul problema si dovrà tornare in un prossimo futuro e in modo appropriato.

Il senatore ROBOL, espresso anch'egli apprezzamento per la relazione del collega Loreto, dichiara di concordare in particolare sulla prudenza da lui manifestata circa l'estensione degli interventi di militari in zone troppo ampie del territorio. Aderisce comunque all'impostazione del Governo, che con estrema cura ha delineato nell'articolo 1 del decreto i compiti dell'Esercito impiegato in attività di controllo.

Il senatore MANFREDI chiede che vengano offerti al Parlamento elementi di valutazione precisi circa le modalità di funzionamento e i risultati conseguiti in occasione dei precedenti impieghi di militari nel territorio. E sottolinea che ciò è chiaramente finalizzato allo

scopo di poter valutare in modo appropriato l'utilità di siffatti impieghi di contingenti.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente GUALTIERI, preso atto della rinuncia del relatore e del Rappresentante del Governo a replicare, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

**110ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che il disegno di legge n. 2526 è stato nuovamente assegnato dal Presidente del Senato alla Commissione in sede redigente, sulla scorta di una decisione presa all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi; propone quindi di acquisire alla nuova sede i lavori svolti sul provvedimento in sede referente.

La Commissione accoglie la proposta.

Si passa quindi alla votazione degli articoli.

Posti separatamente ai voti risultano approvati, senza modifiche, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Erroi, a riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione, nel suo complesso, del disegno di legge n. 2526 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.



**IN SEDE DELIBERANTE****(2340) *Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia***

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che il disegno di legge n. 2340 è stato nuovamente assegnato alla Commissione in sede deliberante dopo che la stessa aveva approvato il testo in sede referente con alcune modifiche. Propone quindi di acquisire alla nuova sede i lavori svolti nella sede referente. Ricorda tuttavia che alcuni senatori avevano ritirato degli emendamenti con l'intento di ripresentarli in Assemblea. Ritiene pertanto che tali emendamenti debbano essere ripresi in esame nella nuova sede. Caso diverso è invece quello dell'emendamento 1.22 del senatore Meduri, riguardante il finanziamento relativo alla costruzione della caserma della Polizia di Stato di Reggio Calabria, che era stato respinto ma che aveva raccolto un ampio consenso tra i membri della Commissione che si erano astenuti nella votazione in quanto favorevoli alla sostanza dell'emendamento e che non può essere recuperato a meno di non riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti.

Sulla questione posta dal Presidente si apre un dibattito nel quale interviene per primo il sottosegretario MATTIOLI che, in relazione all'emendamento 1.22 del senatore Meduri, fa presente come il Governo abbia già trovato un finanziamento di 4 miliardi per il 1998. Il Governo si impegna inoltre a trovare ulteriori risorse nella prossima sessione di bilancio per raggiungere i 9 miliardi previsti dall'emendamento. Invita pertanto il senatore Meduri a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che il Governo può senz'altro accogliere. Invita poi i presentatori degli altri emendamenti a trasformarli in ordini del giorno che, se accolti, rappresentano per il Governo impegni concreti.

Il senatore ERROI fa presente che se il senatore Meduri non dovesse accogliere l'invito del Governo si dichiara favorevole alla riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore BOSI interviene per dichiarare di aderire alla proposta procedurale del Presidente soprattutto se gli emendamenti non comportano oneri finanziari.

Il senatore MEDURI, prendendo atto delle affermazioni del Sottosegretario, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 1.22 in un ordine del giorno. Ringrazia quindi tutti i senatori che si sono mostrati sensibili al problema sollevato con il suo emendamento.

Il senatore BARRILE sottolinea come la procedura proposta dal Presidente comporti delle difficoltà soprattutto in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2 che essendo stato soppresso, nell'esame in sede referente, sono stati dichiarati decaduti. La questione riguarda in

particolare la ricostruzione del Belice che, senza quegli emendamenti, rimane irrisolta non solo sul piano dei finanziamenti ma anche sul piano delle procedure per l'utilizzazione dei finanziamenti stessi. Ritiene pertanto che il Governo debba farsi carico della questione e dare una risposta al problema.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Bosi la necessità di riformulare il suo emendamento 1.4 che, nella versione attuale, dovrebbe essere dichiarato precluso, anche se tra quelli ritirati, in quanto se la Commissione decidesse di acquisire i lavori svolti in sede referente esso modificherebbe una parte del testo già modificata. Fa inoltre presente al senatore Vedovato che sugli emendamenti 1.5 e 1.21 c'è il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BOSI interviene dichiarandosi disponibile a riformulare il suo emendamento 1.5 che non comporta nessun ulteriore aggravio di spesa e che non modifica, nella sostanza, il comma 1 già modificato con l'approvazione dell'emendamento del Governo in sede referente, ma ne chiarisce il contenuto.

Il presidente PETRUCCIOLI pone pertanto ai voti la proposta di acquisire i lavori svolti in sede referente, assumendo come testo base quello licenziato dalla Commissione in tale sede, e passare alla votazione degli emendamenti ritirati in quella stessa sede.

La Commissione accoglie la proposta.

Il senatore BOSI riformula nel modo seguente l'emendamento 1.4: «Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. I finanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per gli assi di penetrazione in Firenze."».

Così riformulato, l'emendamento 1.4, con il parere favorevole del relatore DIANA Lorenzo e del sottosegretario MATTIOLI, posto ai voti, è approvato.

Il relatore DIANA Lorenzo e il sottosegretario MATTIOLI esprimono parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Posti separatamente ai voti, dopo la dichiarazione di voto favorevole su ciascuno di essi del senatore LAURO, sono quindi respinti gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.20.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara decaduti gli emendamenti 1.16 e 1.17 per assenza dei presentatori. Chiede quindi al senatore Vedovato che cosa intenda fare dei due emendamenti 1.5 e 1.21.

Il sottosegretario MATTIOLI fa presente al senatore Vedovato che il caso dell'emendamento riformulato dal senatore Bosi è diverso da

quello riguardante gli emendamenti da lui presentati in quanto si tratta semplicemente di una esplicitazione dei contenuti del comma 1 mentre gli emendamenti 1.5 e 1.21 implicano una diversa ripartizione dei finanziamenti su nuove opere. Invita pertanto il senatore Vedovato a ritirarli e trasformarli in un ordine del giorno che il Governo ritiene di poter senz'altro accogliere.

Il senatore VEDOVATO, che dichiara di ritirare i due emendamenti, fa presente come un ordine del giorno di analogo contenuto sia già stato approvato dalla Commissione di recente e che pertanto appare inutile presentarne ancora uno con lo stesso contenuto. Ritiene tuttavia vincolante l'impegno preso dal Governo a farsi carico del problema delle infrastrutture necessarie all'entrata in funzione dell'aeroporto Malpensa 2000.

Il senatore TERRACINI fa propri gli emendamenti ritirati dal senatore Vedovato che, posti ai voti, sono respinti.

Il senatore MEDURI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«La 8<sup>a</sup> Commissione permanente

preso atto delle dichiarazioni rese dal Governo che assicura essere al momento disponibili solo 4 miliardi dei 9 occorrenti per il finanziamento della quarta *trance* dei lavori previsti per la costruzione, a Reggio Calabria, del palazzo demaniale della Polizia di Stato;

tenuto conto della volontà espressa dal Governo di reperire, in sede di prossima predisposizione del bilancio dello Stato, i rimanenti miliardi occorrenti per il completamento della quarta *trance* dei lavori, ma anche della eventuale predisposizione degli atti occorrenti affinché la costruzione della caserma della Polizia di Stato di Reggio Calabria non solo non trovi ulteriori ostacoli ma, al contrario, continui speditamente anche in considerazione della particolare situazione dell'ordine pubblico e della disoccupazione esistente nella città di Reggio Calabria,

impegna il Governo

a dar corso senza indugi agli impegni assunti operando di guisa che i lavori di costruzione della caserma della Polizia di Stato di Reggio Calabria possano procedere con la massima speditezza e nella certezza della copertura finanziaria».

0/2340/7/8      MEDURI, VERALDI, ERROI, LO CURZIO, CARPINELLI, BOSI,  
TERRACINI, SARTO

Il relatore DIANA Lorenzo esprime sull'ordine del giorno parere favorevole e il sottosegretario MATTIOLI dichiara di accoglierlo. Il senatore MEDURI non insiste per la votazione.

Interviene quindi il senatore LAURO per annunciare il voto favorevole della sua parte politica sul provvedimento.

Il PRESIDENTE pone infine ai voti l'articolo 1 del disegno di legge n. 2340, nel testo accolto dalla Commissione in sede referente come modificato con l'emendamento testè approvato. È accolto. La Commissione, poi, approva il disegno di legge nel suo complesso.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI*  
(R029 000, C08<sup>a</sup>, 0019<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta della Commissione è convocato l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi per la definizione del calendario dei lavori della prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**DISEGNO DI LEGGE N. 2340**  
**TESTO LICENZIATO DALLA COMMISSIONE**  
**IN SEDE REFERENTE**

Art. 1.

*(Disposizioni varie)*

1. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le parole «periodo 1997-1999» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 1998-2017» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «quali rate di ammortamento di mutui ventennali che la società concessionaria è autorizzata a contrarre ai sensi del citato articolo 2, comma 87, della legge n. 662 del 1996. È altresì autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997».

2. Per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa 2000 sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 53 miliardi a decorrere dall'anno 1998 e di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS.

3. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1997 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

4. È autorizzato un contributo straordinario di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1997, lire 3 miliardi per l'anno 1998 e lire 5 miliardi per l'anno 1999, per il rifinanziamento dell'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243, finalizzato ad interventi per la libera Università degli studi di Urbino.

5. Per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria, anche al fine di consentire la celebrazione in condizioni di massima sicurezza di procedimenti penali contro la criminalità organizzata, nonchè per opere di completamento del nuovo complesso giudiziario di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno finanziario 1997 e di lire 7 miliardi per l'anno 1998. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579.

6. Per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati gli ulteriori limiti di

impegno quindicennali di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, rispettivamente ripartiti in ragione: di lire 16.000 milioni e di lire 19.000 milioni per interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici; di lire 8.000 milioni e di lire 12.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 20.000 milioni e di lire 15.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 1.000 milioni e di lire 1.000 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 3.000 milioni e di lire 1.000 milioni per gli interventi di competenza dell'Università Cà Foscari; di lire 1.000 milioni e di lire 1.000 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 1.000 milioni e di lire 1.000 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

7. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997 per interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete idrografica nel territorio della provincia di Gorizia, secondo un piano da approvare con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. A valere sulla autorizzazione di cui al precedente periodo il Ministro dei lavori pubblici può destinare un contributo non superiore a lire 3 miliardi al fine di incentivare e promuovere, anche con il concorso delle attività di ricerca universitaria, l'integrazione a livello centrale e regionale delle attività di monitoraggio e studio per la previsione e la prevenzione del rischio geologico. Per tali finalità il Ministero dei lavori pubblici promuove, con la regione Friuli Venezia-Giulia e con le Università locali, la sottoscrizione di un accordo di programma nell'ambito del quale è previsto il concorso tecnico-scientifico del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 85 miliardi per l'anno 1997, a lire 133 miliardi per l'anno 1998 e a lire 185 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 85 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998 e a lire 135 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2340  
NEL TESTO LICENZIATO DALLA COMMISSIONE  
IN SEDE REFERENTE**

**Art. 1.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per le finalità e le modalità previste nell'art. 2, comma 87 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in conseguenza della variante del tratto Aglio-Canova e del potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada A1, è concesso un ulteriore contributo di lire 10 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per la contestuale realizzazione degli accessi e delle penetrazioni a Firenze».

**1.4**

BOSI, BUCCIARELLI, CIONI, BESOSTRI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per la realizzazione, il miglioramento e l'adeguamento di opere viarie e dei ponti di attraversamento del fiume Ticino, di collegamento con il progetto Malpensa 2000 sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1998 e di lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS».

**1.5**

VEDOVATO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al porto di Siracusa, d'interesse nazionale, è assegnata la somma di lire quattro miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, finalizzati ad interventi per opere di dragaggio dei fondali, di infrastrutture portuali e di riparazioni di banchine.

All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/99, al capitolo 9001 del Ministero del Tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro».

**1.12**

CENTARO, LO CURZIO, LAURO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al porto di Trapani, d'interesse nazionale, è assegnata la somma di lire quattro miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, finalizzati ad interventi per opere di dragaggio dei fondali.

Per la stessa motivazione è assegnata la somma di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1998 e 1999 al porto di Marsala provincia di Trapani. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/99, al capitolo 9001 del Ministero del Tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro».

**1.13**

D'ALÌ, LAURO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al porto di Molfetta è assegnata la somma di lire quattro miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 finalizzati ad interventi per opere di dragaggio dei fondali nonchè per il completamento della costruzione della diga foranea. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/99, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**1.14**

AZZOLLINI, LAURO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al porto di Napoli, d'interesse nazionale, è assegnata la somma di lire cinque miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, finalizzati ad interventi per opere di dragaggio dei fondali, di infrastrutture portuali e di riparazione di banchine. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/99, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**1.15**

LAURO, NOVI

*Al comma 6, sostituire le parole: «per interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici» con le seguenti: «per interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici».*

**1.16**

CASTELLI, PERUZZOTTI



*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disponibilità riservate agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono utilizzate sia per gli interventi affidati in regime di concessione anteriormente al 1 giugno 1995, sia per gli interventi affidati successivamente alla predetta data ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di lavori pubblici».*

**1.17**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis. All'Istituto Universitario Navale di Napoli è assegnata la somma di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/99, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».*

**1.20**

LAURO

*Al comma 8, le parole: «233 miliardi» e «285 miliardi» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «238 miliardi» e «286 miliardi».*

**1.21**

VEDOVATO

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

**108ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO*Interviene il Ministro per le politiche agricole, Pinto.**La seduta inizia alle ore 8,45.***IN SEDE CONSULTIVA****(2071-B) *Interventi urgenti per l'economia***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alle Commissioni 5ª e 10ª riunite: favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che, nella precedente seduta, il relatore Piatti aveva riferito sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento (relativamente all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 23) preannunciando il parere favorevole sulle innovazioni legislative, con l'osservazione circa l'opportunità di accelerare i processi di riforma degli organismi di riferimento del settore agricolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore BUCCI dichiara di convenire, a nome del Gruppo di Forza Italia, sul tenore delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, attinenti ai profili di competenza della Commissione. Preannuncia sin d'ora un voto favorevole.

Il senatore CUSIMANO, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, dichiara un orientamento favorevole sulla portata delle modifiche, di competenza della Commissione agricoltura, approvate dalla Camera dei deputati e si esprime quindi in senso favorevole a tale riguardo.

Il senatore CARCARINO dichiara di convenire sulla proposta di parere favorevole con osservazioni già preannunciata dal relatore Piatti, in relazione ai profili di competenza della Commissione.

Il senatore FUSILLO, a nome del Gruppo del Partito Popolare, dichiara di ritenere condivisibili le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, su cui esprime una valutazione favorevole.

Il senatore PREDÀ dichiara di convenire sull'obiettivo di snellimento procedurale perseguito dall'articolo 23, sollecitando contemporaneamente il necessario approfondimento sulla RIBS (sulla quale esprime alcune perplessità, in relazione anche alla eventualità di difficoltà nei rapporti con il Ministero di riferimento), sollecitando una proficua politica di investimenti.

Il ministro PINTO prende atto dell'orientamento favorevole emerso dal dibattito su un provvedimento, di cui ribadisce l'urgenza nell'auspicio di una sollecita approvazione da parte delle Camere. Si dichiara comunque disponibile alla richiesta di approfondimento sollecitata dal senatore Preda.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore PIATTI ribadisce la proposta di parere favorevole già preannunciata con l'osservazione sull'opportunità di accelerare i processi di riforma degli organismi di riferimento del settore agricolo: propone altresì di integrare tale osservazione con due ulteriori osservazioni sia sull'opportunità (con riferimento alla predisposizione del programma di cui all'articolo 17, comma 4) di attuare meccanismi di coinvolgimento anche delle regioni, alla luce dell'innovativo quadro di riparto delle competenze fra livello centrale e regionale delineato dal decreto legislativo n. 143 del 1997, istitutivo del MIPA e (con riferimento all'articolo 23, di cui va valutato positivamente l'obiettivo di semplificazione e snellimento procedurale) sia sull'esigenza di una riflessione approfondita su un disegno di riforma organica della Ribs.

La Commissione, all'unanimità, incarica il relatore Piatti di trasmettere alle Commissioni riunite un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

*SUGLI ALLEGATI ALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE GOVERNATIVA  
DI INDAGINE SULLE QUOTE LATTE  
(A00 700, C09ª, 0048°)*

Il PRESIDENTE avverte che sono consultabili presso la Segreteria della Commissione, non appena terminata la riproduzione, gli allegati, trasmessi dal Ministero, relativi alla relazione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte (già precedentemente richiesti). Precisa inoltre che gli allegati trasmessi vanno dal n. 1 al n. 163 compreso,

mentre sono stati esclusi i supporti magnetici di cui agli allegati n. 159 e 160 (custoditi presso il centro elaborazione dati della Guardia di finanza); sono esclusi, altresì, gli allegati nn. 164, 165, 166 e 167 (come dalla richiesta avanzata), trattandosi di documentazione molto voluminosa, che potrà essere comunque visionata in qualsiasi momento, presso il Ministero per le politiche agricole.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

**146<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI e per la difesa BRUTTI.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2656) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento: favorevole condizionato e con osservazioni)

In apertura di seduta, il PRESIDENTE fa presente che il disegno di legge in titolo è stato iscritto all'ordine del giorno, in sede consultiva, per effetto della decisione assunta dalla Commissione bilancio di richiedere il parere della Commissione sull'utilizzazione in difformità di una parte del fondo speciale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

Introduce quindi l'esame il relatore RIPAMONTI, il quale rileva che l'articolo 2 del decreto legge in titolo prevede che la copertura delle spese previste per il prolungamento della partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Albania venga effettuata, per una somma pari a lire 16,301 miliardi di lire, a valere sulle disponibilità del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1997, mediante l'utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In sede di espressione del parere sul provvedimento, la 5<sup>a</sup> Commissione pertanto ha chiesto, ai sensi dell'articolo 40, comma 11 del Regolamento, il parere della Commissione sulla destinazione della suddetta somma per finalità diverse da quelle previste.

Il relatore rileva che vi è una contraddizione tra la relazione tecnica allegata al disegno di legge in titolo, che indica in circa 32.602 milioni di lire l'ammontare complessivo degli oneri comportati dalla prosecuzione dell'operazione in Albania e la richiamata disposizione recata all'articolo 2, dove viene indicata, nelle modalità sopra illustrate, la copertura solo di metà dell'importo complessivo. In tali condizioni, egli ritiene difficile poter esprimere un parere favorevole all'utilizzo in difformità di una quota dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove il Governo non preveda di modificare almeno parzialmente la citata norma di copertura.

Il presidente SMURAGLIA, nel dare la parola al sottosegretario Brutti, rileva che da parte della Commissione vi è la preoccupazione che l'*iter* di alcuni provvedimenti all'esame, che prevedono una copertura sul fondo speciale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possa essere di fatto bloccato per effetto della norma di copertura all'esame, anche se, d'altra parte, vi è piena consapevolezza della rilevanza del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario BRUTTI fa preliminarmente presente che nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il provvedimento all'esame è stato esplicitato l'impegno di reintegrare la somma prelevata dal fondo speciale del Ministero del lavoro entro l'anno corrente. Un esame più attento della questione, però, ha posto in evidenza la necessità di evitare che l'onere della copertura, come indicata all'articolo 2 del provvedimento in titolo, gravasse integralmente su tale dicastero, considerato l'impegno del Governo e del Parlamento a dare corso a varie misure in materia di promozione dell'occupazione. Pertanto, il Governo si accinge a presentare un emendamento, interamente sostitutivo del comma 1 dell'articolo 2, nel quale l'onere è ripartito tra i fondi globali di pertinenza del Ministero della difesa e del Ministero degli affari esteri, per lire 5,5 miliardi ciascuno, e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella misura di 5,3 miliardi di lire, fermo restando l'impegno a effettuare entro l'anno la reintegrazione. La ripartizione dell'onere tra più dicasteri si rende necessaria, anche perchè porre l'intera somma a carico del Ministero della difesa avrebbe comportato la rinuncia all'adozione di misure di adeguamento previdenziale a favore dei volontari in ferma breve, misure che, invece, per effetto dell'emendamento proposto, subirebbero solo un contenuto slittamento temporale.

Il sottosegretario GASPARRINI conferma, per quanto riguarda il Ministero del lavoro, l'impegno a garantire entro l'anno il ripristino della somma di lire 5,3 miliardi da finalizzare agli scopi istituzionali del Dicastero.

Il senatore MANZI è contrario alla proposta del Governo poichè a suo avviso, in un momento di particolare impegno sul versante dell'occupazione, i fondi destinati a tale finalità non dovrebbero essere stornati per finanziare altri provvedimenti. Se vi è un impegno a reintegrare en-

tro l'anno la somma prelevata dall'accantonamento del Ministero del lavoro, non si vede per quale motivo non si possa compiere la medesima operazione su fondi di altri comparti dell'Amministrazione.

Il senatore PELELLA rileva che in sede di espressione del parere, occorre ponderare attentamente la rilevanza dell'impegno italiano in Albania; non si può però negare che, nel momento in cui Governo e Parlamento si stanno misurando con drammatici problemi occupazionali, desta forte perplessità la scelta di attingere alle esigue riserve finanziarie destinate a tali finalità per coprire gli oneri comportati da provvedimenti di altra natura. Vi sono, tra l'altro, dei precedenti in tal senso, e pertanto la Commissione deve pronunciarsi nel senso di chiedere al Governo un impegno preciso per il reintegro dei fondi stornati, affinché si possa dare corso, entro il corrente esercizio finanziario, alle iniziative legislative all'esame della Commissione.

Il senatore DUVA ritiene necessario non perdere di vista la rilevanza del provvedimento all'esame, tanto più che, a suo avviso, la dichiarazione resa dai rappresentanti del Governo ridimensiona il problema, in quanto l'onere posto a carico del Ministero del lavoro viene ridotto in misura consistente e con la promessa di reintegrare entro l'anno i fondi utilizzati.

Egli non condivide invece le considerazioni critiche del senatore Manzi e ritiene che la temporanea minore disponibilità di risorse finanziarie non dovrebbe compromettere l'approvazione dei disegni di legge all'esame della Commissione, richiamati in altri interventi. Per tali motivi, è a suo avviso possibile esprimere un parere di nulla osta all'impiego in difformità, subordinandolo alla formalizzazione dell'emendamento preannunciato dal sottosegretario Brutti e dell'impegno del Governo a reintegrare entro l'anno i fondi utilizzati.

Il relatore RIPAMONTI ritiene che, sulla base della dichiarazione dei rappresentanti del Governo presenti alla seduta, sia possibile esprimere un parere favorevole all'utilizzo in difformità di una parte dell'accantonamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, a condizione che venga formalmente presentato l'emendamento, preannunciato dal Governo, con il quale la quota a carico del fondo speciale del Ministero del lavoro viene ridotta da 16,3 miliardi a 5,3 miliardi e che il Governo si impegni formalmente a reintegrare detta somma entro l'esercizio finanziario in corso.

Il senatore MUNDI si dichiara perplesso sulla soluzione prospettata dal Governo e, in assenza di ulteriori e differenti proposte, dichiara che voterà contro il parere proposto del relatore.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che dal momento in cui egli ha avuto notizia della norma di copertura all'esame si è immediatamente attivato presso le competenti sedi istituzionali, al fine di sollecita-

re una soluzione che eliminasse o quanto meno diminuisse l'onere posto a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche perchè le risorse iscritte nel fondo speciale di pertinenza di tale dicastero dovrebbero essere utilizzate per coprire gli oneri comportati da provvedimenti all'esame della Commissione, quali il disegno di legge n. 215, sui licenziati per motivi politici, e i disegni di legge nn. 273 e 487, sull'integrazione al trattamento minimo. Egli comunque condivide la proposta di parere illustrata dal relatore, anche se ritiene che essa dovrebbe essere integrata con un invito al Ministro del lavoro e della previdenza sociale a far sì che, nell'ambito della collegialità del Consiglio dei Ministri, non vengano deliberate in futuro ulteriori decurtazioni delle già limitate risorse finanziarie a disposizione del suo dicastero.

Seguono brevi interventi del sottosegretario GASPARRINI, che segnala l'esigenza di prevedere la copertura mediante il fondo speciale del Ministero del lavoro anche per altri importanti provvedimenti, quale quello relativo agli infortuni domestici e alla previdenza delle casalinghe, e del senatore PELELLA, il quale sottolinea che il fondo speciale è comunque istituito, in base alla legge finanziaria, senza vincolo di destinazione, per la copertura dei provvedimenti che vengono via via approvati dalle Camere.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato di predisporre, per la Commissione bilancio, un parere favorevole integrato con le condizioni da lui illustrate e con le osservazioni indicate dal Presidente.

#### IN SEDE DELIBERANTE

*(2552) BUCCIERO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16*

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente SMURAGLIA, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone alla Commissione di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 17,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B37<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

*AUDIZIONE DEL DOTTOR GIOVANNI MELILLO, SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI*  
(A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il dottor Melillo per aver aderito all'invito a partecipare ai lavori della Commissione e gli dà la parola per svolgere una relazione introduttiva, in particolare sui rapporti fra la criminalità organizzata ed il trattamento dei rifiuti nella regione campana.

Il dottor Giovanni MELILLO ricorda che, alla fine del 1992, emersero chiaramente i legami fra le organizzazioni criminali e l'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti nella zona di Napoli e nell'intera Campania. Da quel momento è iniziata un'attività conoscitiva della magistratura volta a fornire una lettura organica del fenomeno, che ha dato sicuramente frutti positivi.

Premesso che dal 1993 ad oggi in Campania sono stati sciolti circa quaranta consigli comunali, con motivazioni diverse ma tutte attinenti al ruolo svolto dalla criminalità organizzata, fornisce informazioni varie sui rapporti fra le imprese operanti nel settore e gli altri cicli imprenditoriali.

Le indagini svolte hanno evidenziato che nella regione sono stati interrati rifiuti speciali e tossici, con effetti devastanti sul piano ambientale, fino al punto da farla diventare una vera e propria «pattumiera»: tale situazione critica si sta attualmente spostando in altre regioni, quali l'Abruzzo, il Lazio e la Basilicata.

Espongono in seguito una serie di dati tecnici sull'utilizzo dei siti, sui materiali inerti e sui trattamenti di inertizzazione posti in essere a più riprese: il fenomeno, nel suo complesso, ha coinvolto un numero notevole di persone ed ha reso possibili enormi guadagni, anche perchè in materia il sistema sanzionatorio non appare adeguato.

Facendo riferimento ai metodi adottati nelle indagini finora svolte, osserva che con la ricostruzione dei ruoli ricoperti dai soggetti imprenditoriali si sono compiuti notevoli passi in avanti, anche perchè le forme di coordinamento attuate dalla procura nazionale antimafia hanno conseguito notevoli successi.

Successivamente richiama l'attenzione della Commissione sulle misure di prevenzione che devono essere adottate nei confronti dei soggetti criminali interessati, con riguardo ai patrimoni da sottoporre all'azione giudiziaria, anche con l'intervento delle procure distrettuali antimafia.

Fatto riferimento all'opera svolta da alcune preture facenti parte del distretto della corte d'appello di Napoli, che si sono occupate delle discariche per i rifiuti pericolosi, considera importante l'effettività dei controlli amministrativi preventivi, in Campania particolarmente carenti, anche perchè le imprese criminali nel settore sono di facile costituzione e condizionano spesso l'attività delle amministrazioni locali.

Pongono domande e formulano osservazioni il Presidente Massimo SCALIA, che esprime in particolare preoccupazione per il quadro complessivo testè emerso, i senatori Giovanni POLIDORO, Giovanni LUBRANO DI RICCO, Angelo RESCAGLIO e Franco ASCIUTTI, i quali si soffermano soprattutto sull'efficacia dei controlli amministrativi, sui rapporti fra le procure territoriali e quella distrettuale antimafia in Campania, sulla localizzazione dei siti, sul coordinamento tra gli organi giudiziari e gli enti locali, nonché sulla legislazione in materia varata dagli altri Stati europei.

Ad essi risponde dettagliatamente il dottor MELILLO, il quale ribadisce che la frammentazione delle competenze dal punto di vista amministrativo determina, di fatto, una notevole carenza dei controlli.

Il Presidente Massimo SCALIA pone ulteriori domande, facendo anche riferimento all'audizione svolta in Commissione nelle settimane scorse dal procuratore nazionale antimafia aggiunto dottor Maritati; in particolare chiede notizie su alcune «famiglie» mafiose agenti nel territorio campano e su alcuni collaboratori di giustizia in relazione a procedimenti giudiziari in corso.

Replica diffusamente il dottor Giovanni MELILLO, il quale fornisce ampie informazioni anche sulle indagini relative alla ricostruzione

complessiva dell'attività posta in essere da alcune specifiche imprese criminali.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il dottor Melillo, invitandolo a far pervenire alla Commissione le integrazioni che riterrà opportune riguardo ai temi testè esposti.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

(A008 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>) (R029 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato, nelle riunioni del 2 luglio e 22 luglio scorsi, di avvalersi della collaborazione di alcuni esperti, ai sensi dell'articolo 6 della legge istitutiva n. 97 del 1997 e dell'articolo 21 del regolamento interno della Commissione. Fa conoscere successivamente i nominativi, con le cariche da essi rivestite.

Avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si riunirà giovedì 31 luglio 1997, alle ore 13,30, per definire il calendario alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Avverte, altresì, che una delegazione della Commissione si recherà in missione in Campania il 30 luglio prossimo.

*La seduta termina alle ore 19,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE****Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge  
23 dicembre 1996, n. 662**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BIASCO*La seduta inizia alle ore 21,15.*

**Schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto, attuativo dell'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Relatore:** Pasquini  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0007°)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso da ultimo, nella seduta del 17 luglio scorso.

Il deputato Gianfranco CONTE, dopo aver preliminarmente rilevato che il contributo della maggioranza alla discussione sullo schema di decreto appare «appiattito» sulla posizione del Governo, ritiene restrittiva la formulazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA dei conferimenti in società limitatamente a quelli di aziende o rami di aziende. Con riferimento al comma 2, lettera *a*), dello stesso articolo rileva che il concetto di esercizio di impresa ivi contenuto appare generico e quindi inopportuno, per il rischio di generare contenzioso. In relazione all'articolo 2, che contiene modifiche al sistema delle detrazioni, sottolinea che tale disposizione introduce elementi di incertezza e, in particolare, avanza delle perplessità in merito alla nozione di operazione esclusa, che paradossalmente potrebbe facilitare comportamenti elusivi. Ritiene inoltre opportuno che sia l'amministrazione finanziaria a procedere ad una previa determinazione dei criteri oggettivi in base ai quali effettuare la distinzione tra ammontare detraibile e indetraibile dell'imposta nel caso di beni o servizi utilizzati solo in parte per operazioni non soggette. In merito alla disciplina della rettifica della detrazione giudica macchinoso e di difficile realizzazione il sistema previsto. Avanza, infine, perplessità per il trattamento di particolare favore riservato alle cooperative agricole,

che fruiscono del regime speciale anche se i soci hanno un volume di affari superiore ai venti milioni.

Il deputato Gaetano RABBITO, dopo aver dichiarato di condividere i contenuti della relazione svolta dal senatore Pasquini, si sofferma su alcuni aspetti particolari del decreto. Per quanto concerne l'IVA in agricoltura suggerisce una distinzione tra società e imprese individuali. Ricorda inoltre, la situazione di quelle imprese che risultano strutturalmente a credito IVA, per le quali propone di valutare un meccanismo analogo a quello degli esportatori abituali. Infine, solleva il problema degli acquisti di immobili da parte dello Stato, che risultano soggetti all'imposta fissa di registro, ma nel caso in cui il venditore sia un imprenditore sono sottoposti all'IVA con l'aliquota del 19, con la conseguenza che lo Stato preferisce comprare tali beni da soggetti privati. Suggerisce al riguardo di studiare un appropriato meccanismo di detrazione dell'IVA.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente Salvatore BIASCO, fa presente che il senatore Bosello, impossibilitato a presenziare, ha consegnato alla Commissione un intervento scritto da allegare al resoconto della seduta odierna, e dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore, Giancarlo PASQUINI, *relatore*, intervenendo in replica, deve osservare in via generale come il provvedimento in esame sembri oscillare da una eccessiva sinteticità su alcuni aspetti, quali le operazioni escluse, ad una altrettanto eccessiva analiticità su altri profili, quali le operazioni esenti; si vengono così a creare diversi problemi di sistematicità. Una troppo attenta analisi delle operazioni rischia di snaturare l'IVA trasformandola da imposta plurifase sul consumo a imposta «a cascata».

Soffermandosi soltanto su alcune delle principali questioni, e rinviando per un maggiore dettaglio alla propria proposta di parere, osserva come il regime applicabile alle cooperative sembri in effetti presentare più di una difficoltà, stante che, come precisato nell'audizione con i rappresentanti del Ministero, dall'articolo 5 deriverebbe che in presenza di soci soggetti alcuni al regime speciale ed altri al regime ordinario, la cooperativa dovrebbe applicare entrambi i regimi IVA, dandosi luogo ad una situazione di tipo misto che a suo avviso è sostanzialmente impraticabile. Un altro ordine di problemi attiene al regime speciale agricolo, rispetto al quale lo schema di decreto, pur avendo una condivisibile finalità di eliminare la rendita fiscale determinata dall'attuale meccanismo di compensazione, rischia di porsi in termini fortemente peggiorativi. Ciò in particolare con riguardo alle fasce di reddito stabilite per l'esenzione dall'IVA e per l'applicazione del regime semplificato, stabilite rispettivamente a cinque e venti milioni di produzione lorda vendibile. Si tratta di soglie troppo basse in entrambi i casi, poichè anche sopra i venti milioni (cui corrisponde un ricavato netto di pochi milioni annui) si situano operatori sostanzialmente marginali. È vero che il regime semplificato è frequentemente fonte di evasione, ma il provvedimento sembra voler risolvere il problema «sparando nel mucchio» invece di in-

tervenire su quelle aziende che, ricorrendo al meccanismo elusivo dello *splitting*, si collocano artificialmente su fasce basse di reddito.

Su tale punto si riserva di proporre sia un aumento della soglia di esonero che di quella di demarcazione tra regime speciale ed ordinario; ritiene inoltre necessario, comunque, unire a tale modifica anche una fase di applicazione graduale delle nuove regole, che potrebbe individuarsi in un periodo pari a non più di un triennio. In subordine ritiene altresì necessario, quale che sia la soglia di demarcazione individuata, semplificare gli adempimenti dei produttori in regime speciale.

Sempre con riguardo al settore agricolo segnala il problema, peraltro non affrontato dal decreto e forse ai limiti della delega, di alcuni tipi di cooperative di trasformazione, ad esempio nel settore lattiero-caseario, che, pagando un'imposta a monte ben superiore di quella a valle, sono costantemente creditrici strutturali dell'erario.

Con riguardo agli altri regimi speciali, segnalata la correttezza delle modifiche operate nel settore dell'editoria, peraltro sostanzialmente accettate dagli interessati, rileva l'esistenza di alcuni problemi sia per le agenzie di viaggio e turismo, in particolare riguardo a quelle la cui attività consiste esclusivamente nel vendere i viaggi a nome proprio e per conto di terzi, sia soprattutto, nel settore dello spettacolo. Peraltro su tale settore, meritevole senz'altro di una attenta riflessione stante le numerose modifiche in corso di esame, deve osservare come il problema sembri costituito non tanto dall'IVA quanto dall'imposta sullo spettacolo, della quale andrebbe forse prospettata una possibile eliminazione.

Il deputato Gianfranco CONTE, intervenendo per una precisazione su tale ultima questione, ritiene che sia inopportuno ed inutile che il Governo introduca una nuova disciplina del regime dell'IVA nel settore dello spettacolo, visto che è stata costituita una apposita commissione per studiare una riforma organica dell'imposizione in tale settore, e propone pertanto che si inviti il Governo nel frattempo a soprassedere.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, B14<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>) (R029 000, B14<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il presidente, Salvatore BIASCO, stante la necessità di procedere all'espressione del parere prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, propone di fissare alle ore 20 di domani, 25 luglio, il termine per la presentazione da parte del relatore della proposta di parere sullo schema in esame e alle ore 20 di martedì 29 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta medesima e di eventuali pareri alternativi, così da pervenire alla votazione nella seduta da convocare per mercoledì 30 luglio alle ore 13,00. Per giovedì 31 luglio, alle ore 13, è convocato l'Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori alla ripresa di settembre.

La Commissione consente.

*La seduta termina alle ore 22,05.*

## ALLEGATO

**Intervento del senatore Furio Bosello  
allo schema di decreto sull'IVA**

1. Il decreto in esame richiede alcune osservazioni. In prima occorrenza verificare – e questa è funzione primaria della Commissione – la conformità dello schema alla legge delega (nonchè alle direttive CEE).

Ora la legge delega (23 dicembre 199E, n. 662, articolo 3, comma 66) prevedeva la possibilità di modificare, in funzione anti-elusiva, la disciplina delle detrazioni. Non pare che la delega consentisse una radicale trasformazione dell'IVA. Ora la modificazione poteva attuarsi o con interventi diretti sul meccanismo della detrazione e delle relative rettifiche, o con interventi che in via indiretta precludano il diritto alla detrazione escludendo, per talune attività, la soggettività di imposta in capo al soggetto che le pone in essere.

Tale essendo la portata della delega, dal suo ambito paiono esulare le previsioni del comma 1, lettera *a*) e *b*) dell'articolo 1, che modificano il presupposto oggettivo di imposizione (lett. *a*) e la qualificazione, da escluse ad esenti, di determinate operazioni (lett. *b*).

In particolare, il considerare irripugnabili tutti i conferimenti (salvo trattasi di aziende) in società pare esulare completamente dalla delega, così come la diversa qualificazione delle operazioni di cui alla lettera *b*).

Sicuramente estraneo alla delega – e sicuramente estraneo a qualsivoglia finalità anti-elusiva – è il disposto del comma 3 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Se intento della norma – unitamente alle correlate previsioni contenute nel successivo comma 5, nel comma 1 dell'articolo 2 e nel comma 1 dell'articolo 4, che modificano gli articoli 16, 19, 25, 27, e 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – è quello di differire la detrazione, per le operazioni nei confronti degli enti pubblici, ad un momento non anteriore a quello del pagamento del corrispettivo, è da notare che tale soluzione, già costantemente accolta in sede interpretativa dal Ministero delle Finanze, è stata successivamente accolta anche in sede normativa (v. ultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633: sarebbe quindi sufficiente, ai fini che interessano, l'emanazione del decreto ministeriale da tale norma previsto).

Fuori dell'ambito della delega risulta altresì la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, come risultante dallo schema di decreto: la delega non prevede infatti l'esclusione del diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli

acquisti aderenti esclusivamente operazioni esenti, non intendendo modificare quindi il criterio del pro-rata generale che con criteri di media individua la parte dell'IVA a monte riferibile ad operazioni esenti o ad operazioni che danno diritto a detrazioni: pro-rata che potrebbe essere reso più puntuale con opportuni accorgimenti in terna di registrazione delle operazioni.

Particolarmente grave appare poi la disposizione di cui al successivo terzo comma: se il principio generale è quello per cui la detrazione è limitata solo in presenza di operazioni non soggette od esenti, inutile appare la previsione che esclude l'indetraibilità per operazioni che appartengono a categorie affatto diverse (operazioni non imponibili o non territoriali o esenti con diritto alla detrazione). Più opportunamente, per evitare, le incertezze interpretative legate alla carenza di previsioni definitive, si sarebbe dovuto fornire una espressa definizione di operazioni non soggette; solo indirettamente, dalla lettera *c*) del terzo comma dell'articolo 2, si ricava che trattasi, ma con alcune eccezioni (cessioni di denaro, di aziende, di campioni gratuiti; conferimenti di aziende; fusioni e scissioni) delle operazioni non soggette ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 e del quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633. In definitiva, per tutto quanto sin qui osservato, i commi secondo e terzo dell'articolo 19 potrebbero essere riassunti nel rispetto delle delega prevedendo la indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto e all'importazione di beni o servizi utilizzati per effettuare alcune delle operazioni indicate nel terzo comma dell'articolo 2 o nel quarto comma dell'articolo 3 e cioè quelle la cui esclusione dal tributo non trova giustificazione in motivi tecnici connessi all'applicazione del tributo.

2. In realtà lo schema pare avere ampiamente superato le finalità – oltre che il dato normativo – della delega.

Così nel quarto comma dell'articolo 19, come risultante dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, dovrebbe essere eliminato il riferimento all'utilizzazione dei beni e servizi acquisiti a fini privati o estranei all'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Invero la norma di delega, nella misura in cui prevede l'esclusione della detrazione dell'IVA, relativa ad acquisti destinati esclusivamente ai fini estranei all'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione, ha inteso evidentemente demandare al legislatore delegato l'individuazione di fattispecie in cui sia oggettivamente da presumersi l'utilizzazione del bene o del servizio acquistato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione (diversamente la disposizione configurerebbe una mera ripetizione del principio contenuto nel primo comma dell'articolo 19, per cui la detrazione è ammessa appunto per acquisti effettuati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione). È da notare, poi, che la successiva destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione di beni o servizi originariamente destinati alle predette finalità è espressamente configurata come operazione imponibile dall'ar-



articolo 2, secondo comma, n. 5, e dall'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3. Ma anche altri aspetti dello schema destano notevoli perplessità.

Nell'articolo 19-*bis*, nel primo comma, inopportuno – in quanto non coordinato con il sistema normativo IVA – appare il riferimento alle operazioni «effettuate», atteso che il volume d'affari, le liquidazioni periodiche dell'imposta e la dichiarazione annuale tengono conto delle operazioni «annotate» con riferimento ad un determinato periodo: una individuazione del pro-rata in modo extracontabile appare in concreto ingestibile, e per i contribuenti e per gli uffici.

Il punto va sottolineato con forza. Appare dubbio che le minori attività – la cui contabilità finisce con l'essere soltanto quella IVA possano reggere ad una gestione extracontabile dell'IVA ed è altresì dubbio che i centri di assistenza fiscale possano continuare ad operare in tali condizioni.

L'IVA comunitaria richiede *ex necess* la rilevazione contabile.

4. Nell'articolo 19-*bis*. 1 discutibile appare invero la lettera *h*). Il rinvio definitorio alla disciplina dell'imposta sul reddito appare infatti contraddittorio, non solo perchè tale materia non esiste una definizione di spese di rappresentanza, tant'è che la loro individuazione dà sovente luogo a contrasti interpretativi, ma anche perchè nella determinazione del reddito d'impresa o dell'esercente arte o professione la deduzione sia pure entro certi limiti è ammessa. È inoltre da notare che, dovendo la detrazione essere di regola operata con riferimento al momento di ricezione della fattura, si è in materia di IVA preferito utilizzare una legislazione con una casistica più articolata, con l'effetto di escludere analiticamente e puntualmente la detraibilità per acquisti configurabili come spese di rappresentanza.

D'altra parte, lo stesso schema legislativo si muove in tale impostazione, estendendo ulteriormente l'indetraibilità oggettiva alle cessioni di alimenti e bevande e alle prestazioni relative ad immobili.

5. In merito, infine, alle disposizioni in materia di rettifica della detrazione contenute nell'articolo 19-*bis*. 2 – che tra l'altro dovrebbero essere tutte operate in modo extracontabile – a prescindere dall'oscurità dell'oggetto delle previsioni dei primi tre commi (verosimilmente riferite ad acquisti almeno in parte utilizzati in operazioni non soggette ad imposta o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa), dalla singolare assenza di un limite temporale per la rettifica per i beni non ammortizzabili (il limite è previsto per i soli beni ammortizzabili) e dal fatto che essa concorre confusamente con altre limitazioni, o fattispecie tassabili, preesistenti o proposte, si osserva che – in conformità alla VI direttiva comunitaria – una soluzione più propria del problema (del tutto trascurata dallo schema del decreto legislativo) è sicuramente quella di applicare l'imposta a valle (v. n. 5 dell'articolo 2 ed il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633).

Tale conclusione, che appare in linea con le disposizioni della predetta direttiva comunitarie in materia di IVA, appare suscettibile altresì di garantire – assumendosi come base imponibile di tali operazioni il valore normale – da un lato maggiore perequazione e dall'altro più incisivi risultati in termini di acquisizione di gettito erariale.

6. Appare a questo punto necessario che la Commissione porga al Governo i dubbi che si è cercato di manifestare, anche al fine di evitare che una delega, dettata sicuramente per finalità anti-elusive, si risolva in una disciplina generale dell'IVA per di più non sempre funzionale.

# SOTTOCOMMISSIONI

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

#### 41<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite:*

**(2071-B) Interventi urgenti per l'economia**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati): parere favorevole con osservazioni;

**(473) PALUMBO.** – *Disciplina delle società fra professionisti*: rinvio dell'emissione del parere;

**(2556) COSTA e FIRRARELLO.** – *Disciplina delle società fra professionisti*: rinvio dell'emissione del parere;

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(2617) Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza** (approvato dalla Camera dei deputati): rinvio dell'emissione del parere;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(1021-B) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati): parere favorevole con osservazioni;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(123) MANIERI ed altri.** – *Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n.409*: rinvio dell'emissione del parere;

**(252) DI ORIO ed altri.** – *Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*: rinvio dell'emissione del parere;

**(1145) MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Disciplina della professione di odontoiatra*: rinvio dell'emissione del parere;

**(2246) BETTAMIO ed altri.** – *Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n.409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri*: rinvio dell'emissione del parere;

**(2653) Disciplina della professione di odontoiatra**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Gambale; Saia ed altri: rinvio dell'emissione del parere.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

**74<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 9,25.***(2656) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione, nella seduta del 22 luglio, aveva rinviato la deliberazione sul parere richiedendo l'avviso della 11<sup>a</sup> Commissione sull'utilizzo in difformità previsto nella norma di copertura finanziaria. Era stata anche segnalata l'esigenza di modificare la relazione tecnica in coerenza con quanto precisato dal Governo relativamente all'entità degli oneri finanziari aggiuntivi.

Successivamente, è stato presentato dal Governo un emendamento volto a trasferire parte della copertura agli accantonamenti dei Ministeri della difesa e degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente. Alla luce di tale emendamento, la Commissione lavoro ha espresso in data odierna un parere favorevole sull'utilizzo in difformità (per un importo pari a lire 5.301 milioni).

È pervenuta inoltre una nuova redazione della relazione tecnica, dalla quale si evince che l'onere complessivo aggiuntivo derivante dal provvedimento ammonta a lire 16.301 milioni.

È stato anche trasmesso l'emendamento 1.0.1, già esaminato dalla Sottocommissione e successivamente approvato dalla Commissione difesa. Su tale emendamento la Sottocommissione non aveva espresso il proprio parere in conseguenza del rinvio deliberato sul testo del provvedimento; tuttavia, era emerso un orientamento negativo su di esso in considerazione degli oneri finanziari aggiuntivi derivanti dalla sua ap-

provazione. Tale orientamento era stato confermato anche dal rappresentante del Tesoro.

Sono pervenuti, infine, ulteriori emendamenti presentati in Assemblea, tra i quali si segnalano il 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, che modificano la clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario BRUTTI sottolinea che l'imputazione di parte dell'onere all'accantonamento del Ministero del lavoro – per effetto dell'emendamento sostitutivo della clausola di copertura – deve essere considerata provvisoria, in considerazione dell'impegno assunto dal Governo di reintegrare entro la fine dell'esercizio finanziario in corso il suddetto accantonamento.

Il senatore MARINO esprime contrarietà sull'utilizzo dell'accantonamento del Ministero del lavoro per la copertura di oneri di limitata entità, quali quelli derivanti dal provvedimento in esame. Appare inoltre di dubbia praticabilità l'ipotesi di un reintegro del suddetto accantonamento entro la fine dell'esercizio finanziario in corso. Alla luce di tali considerazioni, propone di trasferire l'imputazione dell'onere in questione all'accantonamento della Presidenza del Consiglio.

Il senatore CURTO, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Marino, ritiene inopportuno che la copertura del provvedimento in esame sia attuata utilizzando sia pure per un importo di modesta entità risorse preordinate a interventi in materia di lavoro. Sottolinea in proposito che appare sorprendente l'incapacità del Tesoro di individuare una copertura finanziaria alternativa.

Il relatore FERRANTE, preso atto degli spunti emersi nel corso del dibattito, propone di formulare parere di nulla osta sul testo del decreto-legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento del Governo sostitutivo della clausola di copertura finanziaria. Segnala peraltro l'esigenza che tale emendamento sia riformulato ponendo a carico dell'accantonamento della Presidenza del Consiglio la quota-parte dell'onere imputata all'accantonamento del Ministero del lavoro, al fine di tener conto del parere formulato dalla 11ª Commissione. Propone infine di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sui seguenti 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, sui quali propone di formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente COVIELLO esprime perplessità sull'opportunità di modificare ulteriormente la clausola di copertura finanziaria riformulata dal Governo, sottolineando che sulle ipotesi di modifica prospettate dal relatore occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro.

La Sottocommissione approva infine, con l'astensione del presidente Coviello, la proposta di parere formulata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

**41<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(1021-B) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**  
**Comitato per i pareri**

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Bedin, ha adottato, la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(1021-B) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo**, approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**(5<sup>a</sup> - Bilancio)**

**(10<sup>a</sup> - Industria)**

*Venerdì 25 luglio 1997, ore 9*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Interventi urgenti per l'economia (2071-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- PALUMBO. – Disciplina delle società fra professionisti (473).
- COSTA e FIRRARELLO. – Disciplina delle società fra professionisti (2556).